

PRONTUARIO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE e PENALI -Commercializzazione funghi epigei freschi spontanei e conservati-

ad uso del personale ispettivo delle USL

A cura del Referente Nazionale Ispettori U.N.P.I.S.I. Micologi Giovanni Rossi e-mail:micotec@libero.it

La Legge 352/93 e il DPR 376/95 e le Leggi Regionali hanno disciplinato in maniera organica la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Non dobbiamo dimenticare che comunque il fungo è un alimento (Cass. Sez.3 Sent. 0186 del 29 aprile 1967) e pertanto intorno a questa normativa di carattere specifico ruotano, una serie di disposizioni legislative generali, in particolare la Legge 30.4.1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), al D.P.R. 26.3.1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 283/62), al D.Lgs. 26.5.1997, n. 155 (Igiene dei prodotti alimentari), al D.M. 27.2.1996, n. 209 succ mod e int. (Additivi alimentari), al Reg. (CEE/2218/89 Limiti di contenuto di radioattività), al D.Lgs. 27.1.1992, n. 109 succ. mod e int. (Etichettatura dei prodotti alimentari) ed al D.Lgs. 3.3.1993, n. 123 (Controllo ufficiale dei prodotti alimentari).

L'Organo preposto a ricevere il rapporto amministrativo (L.352/93-DPR 376/95) e ad emettere ordinanza-ingiunzione per violazione di norme relative a competenze in materia igienico-sanitaria trasferite alla regione è il Sindaco del luogo in cui è stata commessa la violazione.

A seconda poi dei casi, vi è l'obbligo del sequestro dei funghi: sequestro amministrativo (L.689/81) o sanitario (art.20 D.P.R. 327/80) o giudiziario (354 C.P.).

Questo lavoro vuole essere un pratico strumento per agevolare lo svolgimento dei compiti di vigilanza degli ispettori micologi nel campo del controllo dei funghi epigei freschi spontanei e conservati.

Descrizione dell'illecito	Articolo violato	Pagamento in misura ridotta	SANZIONI minimo-massimo (EURO)	Autorità a cui inviare il rapporto
L'impiegare nella preparazione di alimenti, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo alimenti [nel caso di specie: funghi freschi e/o conservati]: insudiciati, infestati da parassiti, in stato di alterazione o nocivi, che contengono residui di fitofarmaci o additivi chimici non consentiti, in cattivo stato di conservazione.	Art.5 L.283/62	Arresto fino ad un anno e ammenda da 309 euro a 30.987 euro		Autorità Giudiziaria
Vendita di funghi freschi spontanei, da parte di commercianti in sede fissa o su aree pubbliche, senza l'autorizzazione del sindaco	Art.2, comma4, DPR376/95 Sanzionato dall'art.23 Legge 352/93	344	258-1032	SINDACO
Vendita di funghi freschi spontanei senza la certificazione di avvenuto controllo dell'AzUSL- Ispettorato Micologico- Se i funghi a controllo micologico risultano tossici informativa di reato Art.5 L.283/62 o se ricorre il più grave caso di cui all'art. 444 c.p.	Art.3 DPR 376/95 Sanzionato dall'art.23 Legge 352/93	344	258-1032	SINDACO o Autorità Giudiziaria (funghi appartenenti a specie tossiche)

Commercializzazione di funghi freschi spontanei appartenenti a specie non elencate nell'allegato I DPR n.376/95 Se i funghi a controllo micologico risultano tossici informativa di reato ex Art.5 L.283/62 o se ricorre il più grave caso di cui all'art. 444 c.p.	Art.4,comma 1, DPR 376/95 Sanzionato dall'art.23 Legge 352/93	344	258-1032	SINDACO o Autorità Giudiziaria (funghi appartenenti a specie tossiche)
Vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma intinerante	Art. 28, comma 8, D.Lgs 31/3/ 1998 n.114 Art. 6 O.M. 03.04.2002	Violazione 650 C.P		Autorità Giudiziaria
Commercializzazione di funghi provenienti da altri paesi appartenenti a specie non riconosciute commestibili dall'Autorita Sanitaria Locale Ispettorato Micologico (art.4 DPR 376/95)	Art.12 L.283/62	Arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 309 a euro 30987		Autorità Giudiziaria
Commercializzazione con la denominazione "Funghi secchi" di specie e varietà non comprese nell'elenco di cui all'art.5 comma 1 DPR 376/95 Se i funghi a controllo micologico risultano tossici informativa di reato Art.5 L.283/62 o se ricorre più grave caso art.444 c.p.	Art.5 ,comma 1, DPR 376/95 Sanzionato dall'art. 23 L.352/93	344	258-1032	Sindaco o Autorità Giudiziaria (funghi appartenenti a specie tossiche)
Per impiegato nella preparazione di alimenti, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo funghi secchi: insudiciati, infestati da parassiti, in stato di alterazione o nocivi ,che contengono residui di fitofarmaci o additivi chimici non consentiti, in cattivo stato di conservazione ,con cariche microbiche non consentite.	Art.5 L.283/62	Arresto fino ad un anno e ammenda da 309 euro a 30.987 euro		Autorità Giudiziaria
Commercializzazione di funghi secchi senza l'indicazione del nome scientifico facilmente visibile	Art.6,comma 1,DPR 376/95 Sanzionato dall'art.23 L.352/93	344	258-1034	SINDACO
Mancata nomina del Micologo nell' industria di lavorazione funghi, sotto il cui controllo avviene l'identificazioni delle specie di cui art. 5 DPR 376/95.	Art.6, comma 3, DPR 376/95	344	258-1032	SINDACO
Vendita di funghi secchi sfusi porcini senza la relativa autorizzazione comunale	Art.7 ,comma 3,DPR 376/95 Sanzionato dall'art.23 L.352/93	344	258-1032	SINDACO
Vendita di funghi porcini secchi senza la denominazione qualificativa di vendita (D. Industria Commercio Artigianato 9ottobre 1998)	Art.6,comma 1,DPR 376/95 Sanzionato dall'art.23 L.352/93	344	258-1032	SINDACO

Commercializzazione di funghi secchi con l'indicazione di durabilità superiore ai 12 mesi dal confezionamento.	Art.5 ,comma 4,DPR 376/95 – Sanzionato dall'art.23 L.352/93	344	258-1034	SINDACO
Commercializzazione di confezioni di funghi secchi con unità difettose o alterate con incidenza percentuale superiore ai limiti previsti dall'art.5 Comma 5 DPR 376/95. ----- Nel caso le analisi evidenziano: insudiciamento, infestazione di parassiti ,corpi estranei informativa di reato art. 5 L.283/62	Art.5 ,comma 5,DPR 376/95 – Sanzionato dall'art.23 L.352/93	344	258-1034	SINDACO o Autorità Giudiziaria
Vendita al minuto di funghi secchi sfusi ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo “Porcini”	Art. 7, comma 1,DPR 376/95- Sanzionato dall'art. 23 L.352/93	344	258-1034	SINDACO
Etichettatura di funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, che non riporti l'indicazione dell'obbligo della cottura	Art.10,comma 3,DPR 376/95 Sanzionato dall'art.23 L.352/93	344	258-1034	SINDACO
Commercializzazione di funghi conservati o secchi o comunque preparati che non rientrano nell'allegato II del DPR 376/95 ----- Se i funghi a controllo micologico risultano tossici o non commestibili informativa di reato Art.5 L.283/62	Art.9, comma 2, DPR 376/95 Sanzionato Dall'art.23 L.352/93	344	258-1034	SINDACO o Autorità Giudiziaria
Chiunque produce, pone in vendita o comunque utilizza per la trasformazione funghi porcini con la denominazione di " Fungo di Borgotaro ", non rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione del Decreto 2 dicembre 1993 – Riconoscimento dell'indicazione geografica protetta “Fungo di Borgotaro”	Artt. 515 e 516 Codice penale			Autorità Giudiziaria
FUNGHI ALLUCINOGENI				
Produzione, vendita, cessione, distribuzione, consegna di sostanze stupefacenti	Art.73 T.U. 309/90	Recl. Da 8 a 20anni		Autorità Giudiziaria

L'eventuale riproduzione della presente documentazione su supporti cartacei o elettronici è vietata, a meno che venga richiesta l'autorizzazione all'autore.